

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
Riforma del processo civile (Riforma 1.4)		Ministero Giustizia	Il PNRR prevede anzitutto un potenziamento degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie , rafforzando le garanzie di imparzialità, per quello che concerne l'arbitrato; estendendo l'ambito di applicazione della negoziazione assistita e dell'istituto della mediazione. Quindi un intervento selettivo sul processo civile volto a concentrare maggiormente, per quanto possibile, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva; sopprimere le udienze potenzialmente superflue e ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale; ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi di giudizio. Inoltre, interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali volti a garantire la semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta. Infine, specifiche misure di riforma sono previste nel settore del contenzioso della famiglia , per il quale si prevede l'individuazione di un rito unitario per i procedimenti di separazione, divorzio e per quelli relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio e l'istituzione di un Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie .		
MIC1-29				Traguardo: T4 2021 Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile. Nonostante la terminologia utilizzata, si ritiene che si faccia riferimento all'entrata in vigore della legge delega per la riforma del processo civile .	Il Parlamento ha approvato la legge n. 206 del 2021 , che prevede una ampia delega al Governo per la riforma del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, oltre a misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. In base alla legge, il Governo dovrà esercitare la delega entro il 24 dicembre 2022. Nella documentazione allegata alla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 23 dicembre 2021 il Governo dà conto della corrispondenza tra la legge delega e gli obiettivi del PNRR.
MIC1-36				Traguardo: T4 2022 Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile.	In attuazione della legge delega per la riforma del processo civile (legge n. 206 del 2021), il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 149 , pubblicato nella G.U. del 17 ottobre 2022. Il testo definitivo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari. Sullo schema di decreto trasmesso al Parlamento (A.G. 407), la Commissione Giustizia della Camera e la Commissione Giustizia del Senato hanno espresso parere favorevole con condizioni rispettivamente in data 15 settembre 2022 e in data 13 settembre 2022 . Le Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento hanno espresso parere non

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					<p>ostativo (al Senato) e parere favorevole (alla Camera).</p> <p>Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (18 ottobre 2022) come disposto dall'art. 52 del decreto medesimo.</p> <p>Sulla G.U. del 17 ottobre è stato pubblicato anche il decreto legislativo n. 151, riguardante la materia dell'ufficio per il processo ed attuativo di alcune disposizioni della sopracitata legge n. 206/2021.</p> <p>Sullo schema di decreto trasmesso al Parlamento (A.G. 406), la Commissione Giustizia del Senato ha espresso parere favorevole in data 6 settembre 2022 e la Commissione Giustizia della Camera in data 15 settembre 2022 ha espresso parere favorevole. Le Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento hanno espresso parere non ostativo con condizioni (al Senato) e parere favorevole (alla Camera).</p> <p>Il decreto è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (1° novembre 2022) ad eccezione delle disposizioni contenute nel Capo III (relative all'UPP presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025.</p>
MIC1-37				<p>Traguardo: T2 2023</p> <p>Entrata in vigore della riforma del processo civile con l'adozione di tutti i regolamenti e delle fonti di diritto derivato necessari per l'effettiva applicazione delle leggi attuative.</p>	<p>il Ministero della Giustizia, alla luce delle osservazioni avanzate dalla Commissione europea in relazione alla previsione di entrata in vigore di buona parte delle disposizioni della riforma del processo civile al 30</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					giugno 2023, ha ritenuto opportuno ridefinire tale termine, anticipando la generale operatività della riforma al 28 febbraio 2023 (anticipazione disposta attraverso l'art. 1, co. 380, della legge di bilancio). Secondo quanto riportato dall'ultima Relazione presentata dal Governo al Parlamento (aggiornata al 31 maggio 2023), gli ulteriori atti attuativi necessari per l'effettiva applicazione della riforma del processo civile sono già stati individuati e condivisi con la Commissione europea nell'ambito del precedente traguardo M1C1-36. Si tratta di decreti aventi natura regolamentare (per i quali si applica la procedura di cui all'art. 17 della legge n. 400 del 1988), di decreti non aventi natura regolamentare e di provvedimenti dirigenziali.
M1C1-43				Obiettivo: T4 2024 Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado). In particolare è richiesta la riduzione del 65% del numero di cause pendenti nel 2019 (337.740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di 3 anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019	
M1C1-44				Obiettivo: T4 2024 Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado). In particolare, è richiesta la	

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
				riduzione del 55% del numero di cause pendenti nel 2019 (98.371) presso le corti d'appello civili (secondo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di 2 anni dinanzi alle corti d'appello civili (nel 2019)	
MIC1-45				Obiettivo: T2 2026 Riduzione della durata dei procedimenti civili. In particolare è richiesta la riduzione del 40% dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 2019.	
MIC1-47				Obiettivo: T2 2026 Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado). In particolare, è richiesta la riduzione del 90% del numero di cause pendenti nel 2019 (337.740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di 3 anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019.	
MIC1-48				Obiettivo: T2 2026 Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado). In particolare, è richiesta la riduzione del 90% del numero di cause pendenti nel 2019 presso le corti d'appello civili (secondo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di 2 anni dinanzi alle corti d'appello civili (nel 2019)	

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
Riforma del processo penale (Riforma 1.5)		Ministero Giustizia	<p>Con l'obiettivo di rendere più efficiente il processo penale e di accelerarne i tempi di definizione, il PNRR prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ semplificare e razionalizzare il sistema degli atti processuali e delle notificazioni; ▪ intervenire sulla disciplina della fase delle indagini e dell'udienza preliminare; ▪ ampliare la possibilità di ricorso ai riti alternativi e l'incentivazione dei benefici ad essi connessi; ▪ predisporre regimi volti a garantire maggiore selettività nell'esercizio dell'azione penale e nell'accesso al dibattimento, tanto in primo grado quanto in fase di gravame; ▪ migliorare l'accesso, snellire le forme e ridurre i tempi di durata del giudizio di appello; ▪ definire i termini di durata dei processi. <p>Il PNRR, inoltre, prevede interventi sulla procedibilità dei reati; sulla possibilità di estinguere talune tipologie di reato mediante condotte riparatorie a tutela delle vittime; sull'ampliamento dell'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto.</p> <p>Infine, il PNRR considera anche iniziative concernenti la prescrizione del reato, che non dovrebbe più rappresentare l'unico rimedio di cui si munisce l'ordinamento nel caso in cui i tempi del processo si protraggano irragionevolmente.</p>	<p>Traguardo: T4 2021 Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale. Nonostante la terminologia utilizzata, si ritiene che si faccia riferimento all'entrata in vigore della legge delega per la riforma del processo penale.</p>	<p>Il Parlamento ha approvato la legge 27 settembre 2021, n. 134, che delega il Governo ad operare, entro un anno, una complessiva riforma del processo penale, in linea con le indicazioni del PNRR.</p> <p>In base alla legge, il Governo dovrà esercitare la delega entro il 19 ottobre 2022.</p> <p>Nella documentazione allegata alla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 23 dicembre 2021 il Governo dà conto della corrispondenza tra la legge delega e gli obiettivi del PNRR.</p>
MIC1-30					
MIC1-36				<p>Traguardo: T4 2022 Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo penale.</p>	<p>In attuazione della legge delega per la riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021), il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 150, pubblicato nella G.U. del 17 ottobre 2022. Il testo definitivo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, nonché del parere espresso della Conferenza unificata; è stato inoltre sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>Sullo schema di decreto trasmesso al Parlamento (A.G. 414), la Commissione Giustizia della Camera e la Commissione Giustizia del Senato hanno espresso parere favorevole rispettivamente in data 15 settembre 2022 e in data 13 settembre 2022. Le Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento hanno espresso</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					<p>parere non ostantivo (al Senato) e parere favorevole (alla Camera).</p> <p>Il decreto è entrato in vigore il 30 dicembre 2022 come stabilito dall'art. 99-bis, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. Inizialmente l'entrata in vigore del decreto era prevista il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta (1° novembre 2022).</p> <p>Sulla G.U. del 17 ottobre è stato pubblicato anche il decreto legislativo n. 151, riguardante la materia dell'ufficio per il processo ed attuativo di alcune disposizioni della sopracitata legge n. 134/2021. Sullo schema di decreto trasmesso al Parlamento (A.G. 406), la Commissione Giustizia del Senato ha espresso parere favorevole in data 6 settembre 2022 e la Commissione Giustizia della Camera in data 15 settembre 2022 ha espresso parere favorevole. Le Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento hanno espresso parere non ostantivo con condizioni (al Senato) e parere favorevole (alla Camera).</p> <p>Il decreto è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (1° novembre 2022) ad eccezione delle disposizioni contenute nel Capo III (relative all'UPP presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025).</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
MIC1-37				<p>Traguardo: T2 2023 Entrata in vigore della riforma del processo penale con l'adozione di tutti i regolamenti e delle fonti di diritto derivato necessari per l'effettiva applicazione delle leggi attuative.</p>	<p>Secondo quanto riportato dall'ultima Relazione presentata dal Governo al Parlamento (aggiornata al 31 maggio 2023), gli ulteriori atti attuativi necessari per l'effettiva applicazione della riforma del processo penale sono già stati individuati e condivisi con la Commissione europea nell'ambito del precedente traguardo MIC1-36. Si tratta di decreti aventi natura regolamentare (per i quali si applica la procedura di cui all'art. 17 della legge n. 400 del 1988), di decreti non aventi natura regolamentare e, soltanto per il processo civile, di provvedimenti dirigenziali</p>
MIC1-46				<p>Obiettivo: T2 2026 Riduzione della durata dei procedimenti penali. In particolare, è richiesta la riduzione del 25% dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019.</p>	

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
<p>Riforma delle procedure di insolvenza</p> <p>(Riforma 1.6)</p> <p>M1C1-31</p>		<p>Ministero della Giustizia</p>	<p>Il PNRR prevede la riforma del quadro relativo alle procedure di insolvenza [p. 369], intesa a digitalizzare e potenziare il processo esecutivo con meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza e la specializzazione di organi giudiziari e pre-giudiziari per una gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo.</p> <p>Più specificamente, si prevede l'attuazione della Direttiva UE n. 1023/2019, relativa alle procedure di risanamento nonché:</p> <p>i) il riesame delle modalità di risoluzione extragiudiziale delle situazioni di crisi aziendale;</p> <p>ii) l'attuazione di meccanismi di allerta precoce e di accesso alle informazioni prima della fase di insolvenza;</p> <p>iii) il passaggio alla specializzazione degli organi giudiziari (sezioni specializzate in diritto commerciale/procedure di insolvenza), come pure istituzioni per la fase pregiurisdizionale, al fine di gestire i procedimenti di insolvenza;</p> <p>iv) la certezza che i creditori garantiti siano pagati prima dei crediti fiscali e dei crediti da lavoro;</p> <p>v) la possibilità per le imprese di accordare diritti di garanzia non possessori.</p> <p>Inoltre, a complemento della riforma, si ritiene necessario garantire la formazione e la specializzazione del personale delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupa della ristrutturazione come pure la</p>	<p>Traguardo: T4 2021</p> <p>Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza.</p>	<p>Il decreto-legge n. 118 del 2021 ha rinviato, in generale, l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs n. 14 del 2019, al 16 maggio 2022; ha inoltre, in particolare, rinviato al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore delle disposizioni del Codice concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi. Il decreto-legge, inoltre (artt. 2-19), ha disciplinato a decorrere dal 15 novembre 2021 l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. Il provvedimento, che risponde alle indicazioni del PNRR per quanto riguarda le procedure extragiudiziali e la piattaforma online, è stato poi attuato dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021.</p> <p>L'art. 35-ter del decreto-legge n. 152 del 2021 ha invece introdotto disposizioni sulla piattaforma telematica nazionale e sulla specializzazione dei magistrati delegati alle procedure concorsuali.</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
			<p>digitalizzazione generalizzata delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza e la creazione di una piattaforma online per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, in particolare nella fase di preinsolvenza, il cui uso deve essere incentivato. La riforma deve istituire un registro delle garanzie reali.</p>		<p>Sui diritti di garanzia non possessori è invece intervenuto il D.M. Giustizia n. 114 del 2021.</p> <p>Nella documentazione allegata alla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 23 dicembre 2021 il Governo dà conto della corrispondenza tra gli interventi normativi citati e gli obiettivi del PNRR.</p> <p>Infine, la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) ha inserito nell'Allegato A la direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. La direttiva (UE) 2019/1023 deve essere recepita entro il 17 luglio 2022.</p>
M1C1-36				<p>Traguardo: T4 2022 Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del quadro in materia di insolvenza.</p>	<p>Dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari competenti sull'A.G. 374, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 83 del 2022, che attua la Direttiva (UE) 2019/1023 e inserisce nel corpo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 118 del 2021 sulla composizione stragiudiziale della crisi d'impresa.</p> <p>Il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022, n. 152, ed è entrato in vigore, unitamente al</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					Codice come modificato dallo stesso decreto n. 83, il 15 luglio 2022 .

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
Riforma della giustizia tributaria (Riforma 1.7) MIC1-35		Ministero della Giustizia	<p>Con l'obiettivo di ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita, il PNRR prevede la riforma delle commissioni tributarie e:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico; ▪ l'introduzione del rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi, per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione; ▪ il rafforzamento delle dotazioni di personale e l'intervento, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario. 	Traguardo: T4 2022 Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado	<p>Il disegno di legge governativo di riforma delle commissioni tributarie è stato dapprima esaminato al Senato (A.S. 2636), che lo ha approvato con modifiche il 4 agosto 2022. Le modifiche hanno riguardato: l'istituzione della Sezione Tributaria della Corte di cassazione; l'introduzione del tirocinio e della formazione continua e sostituzione della denominazione Commissioni tributarie con quella di Corti di giustizia tributaria; l'accesso dei laureati in economia al concorso per magistrati tributari e graduale riduzione dell'età massima per la cessazione dall'incarico da parte degli attuali giudici tributari; novità in materia di prova e ripartizione del relativo onere; misure finalizzate a deflazionare il contenzioso collegando la condanna al pagamento delle spese di giudizio all'esito della mediazione tributaria; misure volte a rendere più efficace la tutela giurisdizionale nella fase cautelare e più efficiente l'uso della c.d. "udienza a distanza" dall'1 settembre 2023.</p> <p>Successivamente, la Camera dei deputati (A.C. 3703): lo ha approvato definitivamente nel testo trasmesso dal Senato il 9 agosto 2022.</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					<p>Il testo è diventato legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022, n. 204, con entrata in vigore il 16 settembre 2022. La legge modifica la disciplina dell'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, interviene sul processo tributario e introduce misure per la definizione del contenzioso tributario pendente in Cassazione (per approfondimenti, v. dossier del Servizio studi).</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
<p>Digitalizzazione della giustizia</p> <p>(Riforma 1.8)</p> <p>MIC1-38</p>		<p>Ministero della Giustizia</p>	<p>Il PNRR prevede l'obbligatorietà del fascicolo telematico e il completamento del processo civile telematico. Punta anche alla digitalizzazione del processo penale di primo grado, esclusa l'udienza preliminare. Da ultimo intende introdurre una banca dati delle decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile conformemente alla legislazione.</p>	<p>Traguardo: T4 2023</p> <p>Digitalizzazione del sistema giudiziario.</p>	<p>Per quanto riguarda il processo penale, l'art 6 del d.lgs. 150/2022 ha dato attuazione all'art. 1, comma 5 della legge n. 134 del 2021, che sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'utilizzo delle modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le notificazioni.</p> <p>Dal punto di vista operativo, è stato completato e distribuito in tutta Italia a fine 2022 il Portale Deposito Atti per il deposito e la consultazione degli atti da parte degli avvocati, mentre è in via di realizzazione un software che permetta redazione, firma e deposito digitale telematico, da attuare sul flusso PM - GIP.</p> <p>In ambito civile, la legge n. 206 del 2021 delega il Governo a implementare le disposizioni in materia di processo civile telematico. In attuazione di tale disposto, l'art. 4, comma 12, del d.lgs. 149/2022 ha introdotto nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie il Titolo V-ter, recante disposizioni relative alla giustizia digitale.</p> <p>Dal punto di vista operativo, sono stati completati tutti gli sviluppi software che hanno permesso di confermare l'avvio dell'obbligatorietà del processo civile telematico in Cassazione a far data dal 1° gennaio 2023, come</p>

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					<p>stabilito dall'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022.</p> <p>Sono invece in corso di implementazione i sistemi software per i giudici di pace e il Tribunale delle acque pubbliche, per il quali il PCT diventerà obbligatorio a partire dal 30 giugno 2023, sempre ai sensi del citato art. 35.</p> <p>È stato inoltre realizzato un prototipo di banca dati che permetta da un lato, come richiesto dall'UE, la visualizzazione delle sole decisioni civili da parte dei cittadini, e dall'altro, una consultazione senza vincoli, collegata ai registri del civile, agli operatori di giustizia.</p>